

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 04/E/170828 – Rev.1/170830

San Fior, lì 28/08/2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE, DI QUELLE RICEVUTE E REGISTRATE, E DELLE RELATIVE NOTE DI VARIAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2017.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha introdotto i seguenti nuovi adempimenti comunicativi telematici:

- a. della **comunicazione dei dati** di sintesi **delle liquidazioni periodiche IVA** (articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122);
- b. della **comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione** (Art. 21 del D.L. 31-5-2010 n. 78, "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute").

COMUNICAZIONE DEI DATI DI SINTESI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Della comunicazione di cui sub a. ci siamo già occupati nella nostra Circ. 03/E/170505 del 05/05/2017 cui facciamo espresso riferimento e rinvio, limitandoci in questa sede a ricordare che l'apposito Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" va presentato, di regola, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, **con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, la cui scadenza è fissata al 16 settembre.**

Quindi, quest'anno detto termine slitta al **18 settembre 2017**, dato che il giorno 16 cade di sabato.

Per questa particolare comunicazione, allo stato attuale, non è prevedibile alcuna proroga.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE OBBLIGATORIA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE, DI QUELLE RICEVUTE E REGISTRATE E DELLE RELATIVE NOTE DI VARIAZIONE (NUOVO SPESOMETRO)

Entrambe le tipologie di comunicazione di cui sopra (sub a. e b.), hanno scadenza **trimestrale**, a regime; tuttavia, mentre il primo dei due adempimenti (*comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva* - ai sensi dell'articolo 21-bis, D.L. 78/2010), relativo ai mesi da **gennaio a marzo 2017** ha già avuto concreta applicazione¹, il secondo adempimento (**obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate**

¹ Il termine relativo alle **liquidazioni Iva del primo trimestre**, comunque posticipato (con DPCM 22/05/2017 pubblicato in G.U. il 30/05/2017) rispetto a quello originariamente stabilito per il 31/05/2017, è scaduto il **12/06/2017**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

mediante fattura ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. "Spesometro 2017") vedrà la sua prima applicazione entro il **18 settembre 2017** (salvo proroghe dell'ultim'ora), con riferimento, in via transitoria, alle operazioni **dell'intero primo semestre 2017**².

Lo Studio Andreetta & Associati ha già avuto modo di accennare (in via incidentale, trattando di fatturazione elettronica opzionale) a questa nuova e particolare tipologia di comunicazione nelle proprie Circolari prot. 05/A/161107 del 7/11/2016 e 01/A/170211 dello scorso 11 febbraio, alle quali, per quanto qui di seguito non trattato, si fa espresso rinvio.

Segnaliamo come il Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC) abbia ufficialmente richiesto al MEF la proroga del termine per l'adempimento in questione; nello specifico, il Viceministro Casero avrebbe annunciato ai commercialisti che il termine per le comunicazioni dei dati delle fatture del primo semestre 2017 dovrebbe slittare quantomeno al 30 settembre (proroga ritenuta, peraltro, insufficiente). Alla data di redazione della presente informativa, voci non confermate ipotizzano la proroga al 31 ottobre p.v.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, dispone l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati *"di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni"*.

La medesima disposizione **esonera** espressamente dal suddetto obbligo **i soli produttori agricoli** di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (ovvero coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) **"situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"**.³

² L'obbligo di trasmissione **per il solo 2017** è stato, infatti, commutato da trimestrale a semestrale, con scadenze fissate al 18 settembre 2017 e 28 febbraio 2018.

³ Secondo la RISOLUZIONE N. 105 /E del 28/07/2017- Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate - *"rientrano nell'esonero disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane"*.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE

Per quanto dianzi esposto, con l'eccezione degli agricoltori esonerati dagli obblighi Iva che operano in comuni montani, **semberebbero** essere tenuti agli adempimenti in questione, praticamente, la generalità dei contribuenti Iva, compresi quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e dalla registrazione delle fatture⁴.



Tuttavia, il punto 5. (Chiarimenti relativi alla "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute") della **CIRCOLARE N.1/E del 7 febbraio 2017** così recita:

*"... si ritiene che i seguenti soggetti **siano esclusi**, in tutto o in parte, dall'obbligo di trasmissione di cui al novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010:*

a) Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane
Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l'obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile. Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli....

b) Amministrazioni pubbliche

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute...

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

c) Soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190

⁴ La relazione illustrativa, confermando questa conclusione, del D.L. 193/2016 così recita: "**La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** deve essere trasmessa da tutti i titolari di partita IVA **ma, a differenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sono previste ipotesi di esonero dall'invio**. In particolare, la comunicazione non deve essere presentata: dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Si tratta, ad esempio, dei contribuenti forfetari ovvero dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ...; dai contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale".

*I soggetti che accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; **conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.***

*d) **Regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "**minimi**") – di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*

*I contribuenti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" e che lo mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; **conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture**".*

Nel **COMUNICATO STAMPA del 7 febbraio 2017** (Fatture Online - Scadenze e primi chiarimenti delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati), sia pure emanato con riferimento all'**opzione** per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni (adempimento, comunque, la cui connessione con l'obbligo di comunicazione di cui qui si discute è evidente ed innegabile):

- da un lato, vengono confermate le esclusioni riportate nella Circolare 1/E, riassunte nel riquadro che precede;
- dall'altro, si precisa ulteriormente che: "**Società sportive dilettantistiche⁵ e PA trasmettono solo le fatture emesse** – I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, **sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse**".



In definitiva, secondo l'Agenzia delle Entrate:

- l'elenco degli esonerati dalla comunicazione **sarebbe** da ritenersi più ampio rispetto a quanto stabilito nell'art. 21 del D.L. 78/2010, ricomprendendovi anche i contribuenti "**minimi e forfetari**";
- gli agricoltori "**di pianura**" con meno di 7000 euro di volume d'affari sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "**attive**" **mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse**

⁵ Il termine utilizzato dovrebbe ricomprendere anche le "**associazioni sportive dilettantistiche**".

dai cessionari;

- le **società sportive dilettantistiche** (e perchè no anche gli **altri enti associativi** che rientrano nel regime agevolato della legge n. **398/91**!?) sono tenuti a comunicare **unicamente i dati relativi alle operazioni "attive"**.

Sulla questione, a questo punto, confidando nell'emanazioni di ulteriori istruzioni ufficiali, non si può non lamentare l'eccessivo potere dell'Agenzia delle Entrate che ha assunto, di fatto, compiti che competerebbero al legislatore, oltre che l'evidente difetto di coordinamento dei provvedimenti emanati.

REGOLE DI COMPILAZIONE

L'obbligo di **"comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate"** viene assolto con la predisposizione di un file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

In concreto, ai contribuenti è, pertanto, richiesto alternativamente:

1. di dotarsi di uno specifico software di mercato che permetta l'estrapolazione dei dati contabili registrati e memorizzati nei propri archivi informatici;
2. ovvero di utilizzare la **piattaforma informatica "fatture e corrispettivi"**, messa **"gratuitamente"** a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per inserire i dati di **ogni singola fattura emessa e ricevuta**, previa autenticazione ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Con riguardo alla ipotesi di cui sub 2. riportiamo qui di seguito la riproduzione della pagina di ingresso nella suddetta piattaforma informatica.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Fatture e Corrispettivi - Home

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Info e Assistenza

Fatture e Corrispettivi

Codice fiscale / Codice Entrate:

Password:

Codice PIN:

Accedi

Entra con SPID

Entra con CNS

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo n.426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva. 06363391001

28/09/2017 17:50

Per completezza di informazione riportiamo qui di seguito anche le principali “videate” di inserimento dati contenute nella suddetta piattaforma informatica **“fatture e corrispettivi”**.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Cliente

Identificativi fiscali

Partita IVA: IT []

Codice fiscale: []

Denominazione: []

Nome: []

Cognome: []

Indirizzo: []

Numero civico: []

CAP: [] Comune: [] Provincia: []

Nazione: Italia []

Salva dati Cliente

Altri dati:

☒ Identificativi fiscali

☐ Stabile organizzazione

☐ Rappresentante fiscale

Codice della Partita IVA (Cliente) è richiesto

Aggiungi Dati fatture 1

Tipo documento: Fattura []

Data: 17/08/2017 []

Numero: []

Riepilogo per aliquota IVA 1

Imponibile: 1.000,00

Imposta: 220,00

Aliquota: 22%

Natura: []

Detraibile: 0,00

Deducibile: []

Esigibilità IVA: esigibilità immediata

Riepilogo per aliquota IVA 2

Imponibile: 100,00

Imposta: 0,00

Aliquota: []

Natura: Escluse ex art. 15
Non soggette
Non imponibili
Esenti
Regime del margine
Inversione contabile (reverse charge)
IVA assolta in altro stato UE

Esigibilità IVA: []

+ Aggiungi Riepilogo per aliquota IVA

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per quanto riguarda le indicazioni da inserire nei singoli campi costituenti l'insieme dei dati di ciascuna fattura (seconda videata), rinviando alle prime precisazioni riportate nella **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017**, non senza rilevare come non si sia resistito dal richiedere, *more solito*, sia pure facoltativamente, anche informazioni che nulla hanno a che fare con l'Iva⁶.

Lasciamo al lettore il compito di immaginare quanto possa essere impegnativa la predisposizione della comunicazione con la seconda delle modalità sopra citate (inserimento manuale, una per una, delle fatture emesse e ricevute, distinguendo tutti gli imponibili a seconda dell'aliquota Iva o dell'ipotesi di esenzione, non imponibilità, ecc...) da parte di un contribuente che, per varie ragioni, non abbia utilizzato per le registrazioni Iva del 2017 un software gestionale che consenta l'esportazione dei dati memorizzati.

Ma le difficoltà risulteranno sicuramente notevoli per la generalità dei contribuenti ed i loro consulenti; l'esperienza maturata in occasione del precedente spesometro insegna!

Le difficoltà nel **travaso** dei dati contabili, registrati notoriamente in modo non standardizzato, effettuato con l'utilizzo di software frettolosamente elaborati, quelle insite nel successivo **controllo** formale e sostanziale e nell'indispensabile lavoro di **conciliazione** dei dati del file XML così predisposto con quelli già comunicati o da comunicarsi successivamente nella "**dichiarazione Iva annuale**", da concludersi in tempi tanto ristretti, risultano amplificate anche perché, non essendo previsto l'utilizzo di uno specifico modello corredato di apposite istruzioni, si impone tra l'altro l'approfondita conoscenza del documento⁷ intitolato "**SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE**", scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

ASPETTI SANZIONATORI

Per l'**omissione o l'errata trasmissione** dei dati delle fatture, il D.L. n. 193 del 2016 ha previsto la sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre; è prevista la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la

⁶ Ci si riferisce in particolare ai dati relativi ai campi "**detraibile**" e "**deducibile**"; infatti, come riportato nella citata circolare e nelle specifiche tecniche, "*uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione*".

Inoltre, va ricordato come il tracciato preveda l'inserimento anche degli importi fatturati in regime di esclusione (per es. art. 15 DPR 633/72) nonché di quelli "non soggetti" o con Iva "non esposta".

⁷ Incomprensibile ai più!

trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati⁸.

Con la RISOLUZIONE N. 104 /E del 28/07/2017, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - ha precisato che *"l'esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016) ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472"*.

RACCOMANDAZIONI DELLO STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI

Le raccomandazioni che seguono valgono a prescindere che sia concessa o meno, tempestivamente, la proroga sopra ventilata, come richiesto ed auspicato dal CNDCEC.

Per quanto sopra esposto, raccomandiamo a tutti gli assistiti dallo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI di recapitare allo Studio medesimo, qualora non l'avessero ancora fatto, la documentazione Iva e contabile del secondo trimestre 2017 ed, in particolare, ai clienti che provvedono in proprio alla tenuta delle scritture contabili (ed anche <prudenzialmente> ai soggetti che non ne sono obbligati, quali, ad es., gli agricoltori esonerati "di pianura", i contribuenti minimi e forfetari), a seconda dei casi, di:



- *contattare il produttore/fornitore del proprio software gestionale per assicurarsi la tempestiva disponibilità della procedura informatica che consenta la formazione del file XML mediante il travaso dei dati delle registrazioni contabili;*
- *contattare urgentemente lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, nel caso in cui le registrazioni Iva siano state effettuate **manualmente su registri cartacei** (così come nei casi di utilizzo di software obsoleti, non più aggiornabili), per **organizzare/concordare la predisposizione del file XML**⁹;*

⁸ L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche** è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

⁹ In tali casi, infatti, qualora il contribuente non intendesse/potesse utilizzare personalmente la piattaforma informatica messa gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **previo rilascio delle credenziali d'accesso**, per comunicare le singole fatture emesse e ricevute, l'unica soluzione praticabile resterebbe, **purtroppo**, quella di contabilizzare le singole fatture utilizzando le strutture informatiche dello Studio Andreetta & Associati (è evidente che si impiega minor tempo a registrare la fattura in contabilità per poi travasare il risultato nel file XML, che non a comunicare le singole fatture, aliquota per aliquota, mediante la piattaforma informatica!).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- *contattare urgentemente lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, nelle ipotesi di **soggetti parzialmente o totalmente esentati dagli obblighi di registrazione** (per esempio, agricoltori esonerati "di pianura", soggetti che determinano l'Iva con sistemi forfetari, quali le associazioni culturali e sportive che adottano il regime di cui alla L. 398/91, contribuenti minimi, ecc..), per **concordare** la eventuale predisposizione del file XML*
- *far pervenire prima possibile, allo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI la documentazione necessaria (copia registri Iva in PDF, TXT, ecc...) per predisporre la prima tipologia delle due comunicazioni sopra indicate, cioè la **comunicazione delle liquidazioni Iva** dei mesi di **aprile, maggio e giugno** (in scadenza anch'essa il **18 settembre p.v.**), in quanto i relativi dati, sommati a quelli delle liquidazioni Iva del primo trimestre (già in possesso dello Studio), dovranno successivamente trovare perfetta conciliazione con i dati del file XML relativo alla **"comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione"**;*
- *far pervenire, in ogni caso, prima possibile, allo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI il file **in formato XML** per gli indispensabili controlli di correttezza formale e sostanziale del file medesimo e di coerenza dei dati ivi contenuti, oltre che per la successiva trasmissione telematica.*

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La segreteria

Documento in fase di trattamento

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it